

SALVATORI VINCENZO
Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro

Ordine Dottori Commercialisti E.C. di Tivoli nr. Iscrizione Sez. A nr. AA0409
Ordine Consulenti del Lavoro di Viterbo nr. Iscrizione 239

Via G. Pascoli, 11 - 00063 Campagnano (RM)
Tel./Fax. 06/9041737

Circolare n. 4 del 27.02.2025

Oggetto: Riammissione alla Rottamazione Quater

Premessa

Con l'approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, è stata introdotta un'importante novità per i contribuenti decaduti dalla **Rottamazione-quater** entro il 31 dicembre 2024. Grazie all'articolo 3-bis del DL 202/2024, è possibile essere riammessi alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali presentando una specifica **istanza telematica entro il 30 aprile 2025**.

Chi può accedere alla riammissione?

Possono fare domanda i soggetti che:

- hanno aderito alla Rottamazione-quater entro il **30 giugno 2023**;
- sono decaduti per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate scadute entro il **31 dicembre 2024**.

Chi ha rispettato tutte le scadenze entro il **31 dicembre 2024** non è coinvolto nella riammissione e dovrà proseguire con il piano di pagamento originario.

Modalità di pagamento

I soggetti riammessi potranno saldare il debito in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025** o optare per una **rateizzazione fino a 10 rate** con le seguenti scadenze:

- **Prima rata:** 31 luglio 2025
- **Seconda rata:** 30 novembre 2025
- **Dalla terza in poi:** scadenze fisse il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre fino al 2027.

Importante: la rata del **28 febbraio 2025 non sarà dovuta** per i soggetti riammessi.

Effetti della riammissione

La presentazione dell'istanza di riammissione comporta la **sospensione delle procedure esecutive e cautelari**, salvo i casi in cui l'azione esecutiva sia già in **fase avanzata**.

Quando si considera una fase avanzata?

Secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della prassi consolidata (Videoforum CNDCEC 2017, interpelli 128/2020 e 266/2020), un'azione esecutiva è considerata **in fase avanzata** quando:

- è stato notificato un **pignoramento presso terzi** (ad esempio, su stipendi o pensioni) e il terzo ha già iniziato a effettuare versamenti periodici all'Agente della Riscossione;
- è stato notificato un **ordine di pagamento** ex art. 72-bis DPR 602/73 sia al debitore che al terzo pignorato;
- sono già state avviate **procedure esecutive immobiliari su beni gravati da ipoteca iscritta dall'Agente della Riscossione**;
- sono in corso **azioni di tipo conservativo**, come il fermo amministrativo di veicoli.

Se la fase esecutiva non è ancora avanzata, il pagamento della prima rata o della rata unica estingue la procedura esecutiva già avviata. In caso contrario, l'azione esecutiva proseguirà fino alla sua conclusione.

Inoltre, grazie alla riammissione:

- il debitore **non sarà considerato inadempiente** ai fini dell'erogazione di rimborsi fiscali o pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73);
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, sarà possibile ottenere il **DURC regolare** presentando la dichiarazione di adesione alla riammissione.

Come presentare la domanda?

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione il modello di istanza entro il **16 marzo 2025**. La presentazione dovrà avvenire **esclusivamente per via telematica**.

Questa misura offre una nuova opportunità ai contribuenti per regolarizzare la propria posizione senza perdere i benefici della Rottamazione-quater.

Lo studio elaborerà le domande telematiche, della riammissione alla rottamazione quater, solo ed esclusivamente per i clienti che manifesteranno in forma scritta e tramite mail l'intenzione di essere riammessi alla rottamazione di cui sopra entro e non oltre il 10.04.2025.